

TRIBUNALE DI ROMA

OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA CIVILE

**GRUPPO "RACCORDO FRA ATTI DIFENSIVI E PROVVEDIMENTI
DEL GIUDICE"**

DOCUMENTO RIASSUNTIVO

L'obiettivo della sinteticità e chiarezza degli atti e provvedimenti del processo civile di primo grado può essere efficacemente perseguito, a parere del gruppo di lavoro, anche mediante l'elaborazione di una bozza di protocollo unico che l'Osservatorio nazionale potrebbe proporre nella manifestazione di Roma. L'effettivo rispetto del protocollo potrebbe rilevare in sede di liquidazione delle spese processuali, sanzionando la difesa che ha redatto atti prolissi (in quanto ripetitivi e di dimensioni sproporzionate rispetto ai contenuti da trattare) e poco intelleggibili o ambigui, e premiando quella che ha predisposto atti chiari e sintetici. Il protocollo potrebbe assumere poi valore "didattico" con l'insegnamento dello stesso nelle varie sedi di formazione (università, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento).

Il gruppo di lavoro ha quindi proceduto preliminarmente ad una disamina di protocolli già in vigore in alcuni uffici giudiziari ed ha discusso alcuni punti critici degli stessi. Ha poi analizzato la normativa vigente in materia di spese di lite, ponendola in collegamento con i principi di sinteticità e chiarezza. Infine ha vagliato alcuni possibili strumenti didattici per favorire un generale e spontaneo approccio a tali principi.

PROTOCOLLI SU ATTI E PROVVEDIMENTI CIVILI

Sono esaminati i principali contenuti dei protocolli adottati dai Tribunali di Torino, Milano e Reggio Emilia aventi ad oggetto atti e provvedimenti del processo di primo grado.

Sui criteri generali di redazione degli atti sono estrapolati anche alcuni contenuti dei protocolli adottati dalla Corte d'Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione e del decreto n. 40/2015 del Presidente del Consiglio di Stato sulla dimensione degli atti nel processo amministrativo.

Al termine della disamina sono riportate alcune brevi riflessioni scaturite dagli incontri dell'Osservatorio romano.

ATTI INTRODUTTIVI

ATTO DI CITAZIONE. L'atto di citazione deve essere distinto, anche formalmente, in parti che ricalchino il contenuto dell'art. 163 c.p.c..

E' prevista in particolare, l'indicazione, oltre che della parte e del difensore:

- degli elementi di fatto distinti in paragrafi numerati;
- delle ragioni in diritto pure distinte in paragrafi numerati (il Trib. di Reggio Emilia ritiene che la qualificazione giuridica dei fatti può nella maggioranza dei casi essere svolta insieme alla descrizione dei fatti, con un mero richiamo alla giurisprudenza di legittimità, sulla falsariga di quanto ora previsto per le sentenze dall'art. 118 disp. att)
- delle conclusioni con domande distinte e con le eventuali graduazioni.

COMPARSITA DI RISPOSTA. La comparsita di risposta deve ricalcare il più possibile lo schema dell'atto di citazione avversario:

- utilizzando l'ordine e la numerazione dei paragrafi di controparte;
- prendendo posizione sui fatti dedotti da controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c., quindi indicando per ciascun paragrafo se i fatti sono contestati oppure o no e in che misura;
- aggiungendo eventuali ulteriori paragrafi per illustrare diverse ragioni in fatto e in diritto.

INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA: Il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia richiede espressamente che l'indicazione di ciascun fatto sia seguita immediatamente dalla deduzione della relativa prova (documentale, orale ecc.) per escludere allegazioni prive di supporto probatorio.

FASE ISTRUTTORIA

MEMORIE ISTRUTTORIE. In generale si ritiene che il deposito di ognuna delle tre memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., debba corrispondere ad una effettiva esigenza difensiva (così testualmente Trib. Reggio Emilia).

- Prima memoria. In particolare si deve evitare il deposito della prima memoria se non si vogliono precisare o modificare domande od eccezioni
- Seconda memoria. Si deve evitare il deposito della seconda memoria se non ci sono richieste di nuove prove. Per Trib. Reggio Emilia la seconda memoria, se depositata, deve contenere l'elenco complessivo di tutte le prove articolate anche nell'atto introduttivo.

Per Trib. Milano la indicazione delle prove deve essere "titolata", cioè deve essere identificata la finalità probatoria, deve essere indicato il tempo presumibilmente necessario per l'assunzione della prova, devono essere indicati per ciascun capitolo i testi.

Per Trib. Torino è opportuno indicare se un capitolo di prova è dedotto solo in via "tuzioristica" per il caso in cui il giudice non condivida la valutazione di superfluità.

Per Trib. Torino è opportuno proporre quesiti da sottoporre al C.T.U.. Per Trib. Reggio Emilia pure e la controparte deve riferire se concorda col quesito oppure proporre una alternativa.

Terza memoria. Il testo della norma parla di "sole indicazioni di prova contraria".

Il protocollo del Tribunale di Milano non prevede contenuti diversi.

Il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia ammette argomenti in ordine alla ammissibilità delle prove di controparte.

Il protocollo del Tribunale di Torino prevede che le parti segnalino i motivi già a loro conoscenza di incapacità del teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e i profili specifici di inammissibilità o irrilevanza delle prove orali avversarie. Segue un elenco dettagliato dei possibili profili di contestazione.

GESTIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA: Il protocollo del Tribunale di Torino dedica a questo argomento un apposito paragrafo. Prevede che il giudice, nel concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissi apposita udienza per l'ammissione delle prove ed inviti le parti al rispetto delle regole del protocollo per la redazione delle memorie. Ritiene che tale soluzione sia preferibile alla ordinanza riservata all'esito dei tre termini, in quanto consente uno spazio destinato allo sviluppo del contraddittorio, ed anche rispetto alla soluzione di concedere ulteriore "quarto" termine per repliche prima dello scioglimento della riserva.

Il protocollo del Tribunale di Milano prevede che il giudice, qualora negli atti depositati non risulti identificabile uno schema degli argomenti oggetto di causa, inviti le parti a predisporre uno schema delle principali questioni.

CONTENUTO DELLA ORDINANZA AMMISSIVA DELLA PROVA. Il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia prevede che il giudice indichi analiticamente le ragioni di inammissibilità dei singoli capitoli di prova. Il protocollo di Torino prevede che siano indicati i fatti non contestati, motivati i casi in cui si preferisce rinviare la decisione sull'ammissione di alcuni mezzi di prova dopo l'assunzione di altri, decurtate le liste testimoniali sovrabbondanti, formulato il quesito da sottoporre al C.T.U., calendarizzato il processo con l'indicazione analitica degli incumbenti istruttori e l'indicazione dei testi.

Nel protocollo di Reggio Emilia si auspica che nella verbalizzazione delle deposizioni testimoniali non si faccia mero riferimento al capitolo attraverso l'indicazione di "vero/non è vero", ma si dia conto dei fatti narrati dal teste.

Il Tribunale di Reggio Emilia ritiene in generale che, ai fini di un processo efficiente, oltre a perseguire l'obiettivo della sinteticità degli atti sia necessario anche limitare il numero delle udienze anche per facilitare la partecipazione dei difensori.

CONCLUSIONI E SCRITTI CONCLUSIONALI

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI. Il protocollo del Tribunale di Torino prevede esplicitamente un foglio che ricapitoli puntualmente le conclusioni e non richiami genericamente gli atti difensivi, ma al limite richiami specificamente singoli atti. Gli altri protocolli non lo prevedono.

Il protocollo di Torino prevede che siano specificamente riproposte le istanze istruttorie rigettate.

COMPARSE CONCLUSIONALI. Occorre riportare il contenuto delle conclusioni e, secondo il protocollo di Torino, anche richiamare le richieste istruttorie rigettate. Occorre riportare la medesima numerazione di paragrafi degli scritti introduttivi.

In base ai protocolli di Torino e Reggio Emilia non è necessario che le comparse contengano lo svolgimento del processo, essendo sufficiente una breve e sintetica indicazione della attuale materia del contendere e delle rispettive tesi sui temi principali in contestazione. Le vicende processuali devono essere narrate solo quando occorre risolvere una particolare questione.

In base al protocollo di Reggio Emilia occorre concentrarsi sugli esiti della attività istruttoria. Non è necessario ripetere le proprie posizioni o quelle della controparte già illustrate negli scritti introduttivi.

MEMORIE DI REPLICA: Secondo il protocollo di Torino sono da utilizzare solo per reazione critica contro l'avversaria comparsa conclusionale, sia al fine di censurare distorsioni o abusi processuali, sia per contrastare le avversarie argomentazioni con rilievi diversi da quelli già svolti nella comparsa conclusionale.

ART. 281 SEXIES C.P.C.. Nei protocolli di Torino e Reggio Emilia si ritiene opportuno ricorrere il più possibile allo strumento di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con discussione orale della causa, e rinvio a breve per sottoporre ai difensori eventuali ulteriori temi di discussione e per l'emanazione della sentenza, così da risolvere anche l'inconveniente avvertito da molti giudici relativo alla possibilità che dopo la predisposizione della bozza di decisione l'udienza venga disertata per esempio per una transazione.

SENTENZA

Nel protocollo di Milano si dice che la sentenza deve essere numerata e contenere una motivazione per punti, quando possibile corrispondenti a quelli illustrati dalle parti, e l'identificazione dei documenti con il numero dell'allegato.

La Corte d'Appello di Bologna prevede un formato grafico delle sentenze corrispondente a quello degli atti di parte e che sia seguito l'ordine degli argomenti delle parti, possibilmente con risposta contestuale su ciascuno di essi.

Nel protocollo di Reggio Emilia si osserva che se le parti rispettano tutte le indicazioni del protocollo, anche la sentenza può seguire lo schema degli atti di parte, il che semplifica la redazione della sentenza e rende agevole verificare che tutte le questioni siano trattate.

IN GENERALE SULLA REDAZIONE DEGLI ATTI

RICHIAMI A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. Prevalente è l'opinione che debbano essere inseriti in nota. Possono essere ricopiati stralci di testo nel corpo della pagina quando siano particolarmente rilevanti o, al contrario, per i precedenti che si ritiene di dover neutralizzare con la tecnica del *distinguishing*, diversificando la fattispecie di causa rispetto a quella decisa nel precedente citato (in questo senso il protocollo di Torino). Per le sentenze di merito deve essere citata la fonte e allegato il documento quando inedito o di difficile reperimento (così per il protocollo di Torino). Per il protocollo di Reggio Emilia è opportuno che la giurisprudenza (soprattutto di merito) e la dottrina siano prodotte per esteso, anche allegate all'atto con fogli separati.

CARATTERI GRAFICI, DIMENSIONI E STILE- Il protocollo della Corte d'Appello di Bologna suggerisce di utilizzare per atti e provvedimenti parametri comuni per carattere tipografico, dimensioni, interlinea, margini, similmente a questo previsto nel protocollo della Corte di Cassazione, e di osservare un limite di pagine di venti (trenta per i casi più complessi).

Il protocollo della Corte di Cassazione prevede che, nel caso in cui la complessità del caso non consenta di comprimere le questioni da trattare negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte nel medesimo atto le ragioni per le quali sia ritenuto necessario derogare i limiti. Il decreto del Presidente del C.d.S. prevede un procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali su istanza di parte con il silenzio assenso dopo tre giorni.

Sempre nel protocollo della Corte d'Appello di Bologna si suggerisce di imprimere carattere diverso, es. corsivo, alle parti ripetitive di altri atti o provvedimenti indicati specificamente e l'inserimento di *link* ipertestuali a documenti allegati. In altri protocolli si ritiene sufficiente l'indicazione dei documenti in base alla numerazione con cui questi sono allegati.

Nel protocollo di Reggio Emilia è espressa l'opinione per cui si debba evitare di ripetere le stesse cose nei diversi atti. In quello della Corte d'Appello Bologna si ritiene possibile richiamare altri atti, anche di controparte, e provvedimenti anche mediante un mero *link*.

Nel protocollo di Milano è previsto che durante il processo giudice e parti possano determinare, all'inizio, o all'esito dell'istruttoria, lo schema delle argomentazioni difensive e un dato indicativo di ampiezza, anche in termini di numero massimo di pagine, tenuto conto della natura e difficoltà delle questioni da affrontare.

INDICI E ABSTRACT- Nel protocollo di Torino si ritiene che le parti possano anticipare il contenuto dell'atto in un breve *abstract* della controversia. Nel protocollo di Milano è previsto un indice di riferimento.

SPUNTI DI RIFLESSIONE DELL'OSSERVATORIO

CONTENUTO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI. Appare particolarmente importante che l'atto di citazione sia schematizzato ancorando la parte in fatto alle deduzioni probatorie, secondo uno schema sufficientemente rigido che consenta di scartare *ab initio* le allegazioni sguarnite di supporto probatorio, ed una distinzione netta tra la ricostruzione storica e la lettura giuridica dei fatti. Una elevazione a valore formale dei capitoli e delle parti dell'atto di citazione in tal senso dovrebbe indurre ad un più razionale contraddittorio per l'intero processo.

CONTENUTO DELLE MEMORIE EX ART. 183, COMMA 6, C.P.C.. Si è discusso sulla possibilità di ampliare il contenuto delle memorie rispetto a quello previsto dalla norma.

Terza memoria. Per quanto riguarda in particolare la opportunità di inserire nella terza memoria argomentazioni ulteriori rispetto alla mera eventuale articolazione dalla prova contraria emergono sia argomenti a favore che contro.

Possibili argomenti a favore: si salvaguarda il rispetto dell'art. 157 c.p.c. ai fini della tempestiva eccezione dei profili di nullità delle prove avversarie. Si ha la possibilità di indicare in maniera più schematica ed analitica i profili di opposizione alle prove e ai quesiti suggeriti per l'incarico al C.T.U.. Più semplice diventa la gestione della udienza di ammissione dei mezzi di prova.

Possibili argomenti contro: i profili di inammissibilità o i casi di nullità rilevabili solo su eccezione di parte secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza sono solo quelli di cui agli artt. 2722 e ss. Gli altri profili di inammissibilità, compresi quelli conseguenti al mancato rispetto dei limiti temporali di articolazione delle prove, sono rilevabili d'ufficio e non possono essere oggetto di acquiescenza, anche implicita, delle parti. Ormai è prevista quasi sempre la fissazione di una udienza (v. sul punto specificamente *supra* nel protocollo del Tribunale di Torino) apposita per l'ammissione dei mezzi di prova che può essere considerata la prima difesa utile ai fini della applicazione dell'art. 157 c.p.c.. Si rischia di rendere poco sintetica la terza memoria mediante l'inserimento di critiche indiscriminate alla attività istruttoria di controparte. In ogni caso rimarrebbe il problema di concedere termine per controdedurre anche sulla prove contrarie (pure su tale problema vedi *supra*).

Probabilmente è opportuno in linea di massima che nei protocolli sia raccomandato di rispettare il contenuto prescritto dall'art. 183, comma 6, c.p.c. per ciascuna delle memorie, anche se a volte può risultare proficuo che le parti deducano in tali memorie su particolari questioni di diritto. Per esempio la prima memoria, che a stretto rigore dovrebbe essere redatta solo per la precisazione o modifica delle domande ed eccezioni, potrebbe essere una prima occasione per contro dedurre adeguatamente sulle eccezioni pregiudiziali o preliminari di parte convenuta.

Una soluzione potrebbe essere di prevedere che sia il giudice, di volta in volta, ad indicare le ulteriori questioni che possono essere approfondite. Per esempio il giudice, nel concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in una causa che presenta questioni preliminari complesse o una istruttoria presumibilmente densa, potrebbe precisare nel proprio provvedimento che le parti possono utilizzare la prima memoria anche per controdedurre ad eccezioni preliminari o la terza memoria anche per controdedurre sulle richieste istruttorie avversarie.

VERBALIZZAZIONE DELLE UDIENZE. Nei protocolli esaminati non c'è un paragrafo specificamente dedicato alle modalità di verbalizzazione delle udienze, anche se pure la sinteticità dei verbali pare opportuna.

Attualmente nella prassi sono diffuse principalmente due modalità:

- 1) redazione materiale del verbale da parte degli avvocati, o direttamente in formato cartaceo, o mediante l'applicazione telematica delle "note di udienza";
- 2) redazione sintetica da parte del giudice su formato cartaceo o con verbale telematico.

La modalità 1) può consentire di velocizzare lo svolgimento dell'udienza anche quando il contenuto delle questioni è vasto e consente comunque, nella versione telematica, al giudice di apportare delle correzioni.

La modalità 2) appare maggiormente conforme alle regole codicistiche, in quanto il verbale deve essenzialmente riassumere ciò che avviene in udienza e non ricopiare il contenuto degli atti, salva la possibilità, quando strettamente necessario, di autorizzare ulteriori note rispetto a quelle previste dal codice. La verbalizzazione ad opera del giudice di norma è molto sintetica e semplifica anche per le parti il lavoro di rilettura dei verbali all'esito dell'istruttoria. Utile è la predisposizione di contenuti standard dei verbali e l'utilizzo di un doppio monitor in modo che in tempo reale le parti e i testi possano verificare quello che scrive il giudice.

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI. Da alcuni giudici è consentito o anche suggerito l'utilizzo dell'invio di un foglio di precisazione delle conclusioni prima dell'udienza.

Argomenti a favore: con l'invio telematico del foglio di precisazione delle conclusioni prima dell'udienza è consentita una gestione più celere dell'udienza ed è più semplice riportare le conclusioni stesse in sentenza. In ogni caso sarebbe opportuno raccomandare lo scambio delle memorie tra le parti prima dell'udienza.

Argomenti contro: il codice non prevede scritti conclusionali prima della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Si rischia che vengano inserite surrettiziamente conclusioni "nuove" oppure che per prudenza la controparte dichiari genericamente di non accettare il contraddittorio su tutte le domande ed eccezioni nuove. In udienza invece, nel contraddittorio delle parti, si può richiamare l'atto o anche il verbale di udienza dove sono contenute le proprie conclusioni, ed illustrare esplicitamente quali sono le eventuali variazioni o integrazioni necessarie.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE. L'osservatorio ritiene che potrebbe essere ulteriormente incrementata la parte dei protocolli sul contenuto dei provvedimenti del giudice. Potrebbero essere incentivati e suggeriti moduli di redazione di sentenze sintetiche, ricalcanti il più possibile il contenuto degli atti di parte e, qualora riguardanti questioni seriali, anche con contenuto stereotipato, in modo da facilitare anche la gestione dei successivi gradi di giudizio.

SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN FUNZIONE DEL PRINCIPIO

DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA DELL'ATTO PROCESSUALE

La riflessione sul principio di sinteticità degli atti processuali civili, resa necessaria dalle spinte europeiste (oltre che espressamente dal combinato disposto degli artt. 24, 111 Cost. e art. 6 CEDU) volte ad assicurare al cittadino, ed alle imprese, una ragionevole durata del processo civile, non può non partire dalla considerazione che non esistono, ad oggi, norme di legge che consacrino esplicitamente, nel processo civile, il divieto di formulazione di atti processuali ridondanti, superflui oltre che palesemente pletorici. Perlomeno nell'ambito dei giudizi di merito.

Dalla consultazione dei più recenti provvedimenti di legittimità, invero, si scorge un radicato orientamento giurisprudenziale, formatosi con esclusivo riguardo alle difese svolte dinanzi la Corte di Cassazione, secondo cui *“il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui”* (così, *ex plurimis*, Cass. 17698/2014; Cass. 9488/2014).

Appare chiaro come detto orientamento abbia potuto trarre origine dal tenore letterale dell'art. 366 co. 1 n° 3, 4 c.p.c., il quale, prevedendo una sanzione testuale di inammissibilità per i ricorsi di Cassazione che

dovessero pregiudicare l'intelligibilità delle questioni (rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata), ha investito il Giudice di legittimità del potere di "punire" gli atti che non dovessero essere pienamente conformi al delineato schema normativo sopra richiamato¹.

Come detto, però, allo stato, con riguardo ai giudizi di merito, non si rinviene l'esistenza di una norma, analoga all'art. 366 c.p.c., in virtù della quale *i*) sia riconosciuto ai giudici di merito il potere di sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi narrativi (l'art. 163 cpc prevede solo una misura minima dell'esposizione, mentre la sanzione dell'art. 164, comma n. 4, c.p.c., ha funzione recuperatoria e si lega al medesimo registro dell'art. 163 c.p.c.); *ii*) le parti debbano attenersi a regole prestabilite per la formulazione degli atti procedurali nel rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva.

Non mancano però segnali anche da parte della giurisprudenza di merito. Si segnala a tal proposito una recentissima decisione della Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1916/2017, in cui " *Premesso che ai fini della liquidazione del compenso (ex art. 4 del d.m. 55/2014 citato) si deve tenere conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei contrasti giurisprudenziali, osserva la Corte, da un lato, che la decisione è il frutto dell'evoluzione della giurisprudenza della S.C. degli ultimi anni e, dall'altro, che il prolisso atto di impugnazione è stato realizzato in gran parte mediante la riproduzione integrale degli atti del processo di primo grado (particolarmente del ricorso introduttivo, della memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5/2003 e delle comparse conclusionali) e della giurisprudenza di merito citata. Ciò induce a liquidare nel minimo le spese del giudizio di secondo grado.*"

Le norme fondamentali in tema di liquidazione delle spese processuali (art. 91 c.p.c.: "il giudice ... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa", art. 92 c.p.c.: "Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue") possono però – o, meglio, devono – essere lette, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di tenere conto della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali della parte vincitrice. E' infatti ormai dato acquisito al patrimonio del giurista che il processo deve tendere ad una decisione di merito per assicurare effettiva tutela ai diritti di azione e di difesa ex art. 24 Cost. e svolgersi entro un termine di ragionevole durata come stabilisce l'art. 111, secondo comma, Cost., in coerenza con l'art. 6 CEDU. E' altresì indiscusso che – ferma restando la primaria responsabilità del giudice nella direzione del processo ex art. 175 c.p.c. – atti sovrabbondanti o di non agevole comprensione, incidendo negativamente sulla durata del processo, fanno assumere alla condotta delle parti una rilevanza pubblicistica, in considerazione del debito erariale che lo Stato contrae per effetto delle condanne agli indennizzi stabiliti dalla legge n. 89/2001.

Non può infatti estendersi per analogia, anche al processo civile, il principio generale del diritto processuale amministrativo dettato dal combinato disposto degli artt. 3 co. 2 c.p.a.² e 26 co. 1 c.p.a.³ (cfr. in questo senso

¹ cfr. in questo senso Cass. 21297/2016 (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito).

sempre Cass. 21297/2016), ma da tale autorevole fonte normativa, pienamente vocata ad un più razionale “percorso” giudiziario, può trarsi linfa ed impulso per una riflessione, sia in termini prospettici e propositivi di una diversa impostazione processuale del giudizio di merito maggiormente incentrata su principi di sinteticità e chiarezza, sia in termini applicativi nel orientare in senso sanzionatorio l’addebito delle spese processuali come contrappunto ad un atteggiamento defensionale insensibile ad un aspetto pratico del processo moderno, elevato, oggi, a valore sia etico che economico.

Va inoltre considerato come il D.M. n. 55/2014 stabilisca, a livello generale, che il compenso dell’avvocato sia “proporzionato all’importanza dell’opera” (art. 2, co. 1.) e, con specifico riguardo alla liquidazione delle spese giudiziali, che deve tenersi conto, fra gli altri parametri, “del pregio dell’attività prestata” (art. 4, co. 1), mentre “costituisce elemento di valutazione negativa ... l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli” (art. 4, co. 7). Tali criteri necessitano di attenta valutazione soprattutto nei giudizi di primo grado, nei quali la chiarezza e la sinteticità degli atti non ha alcun presidio normativo, neppure indiretto, come avviene per i giudizi di impugnazione, nei quali il gravame che non risponda a forme prestabilite può essere sanzionato con l’inammissibilità (art. 342 c.p.c. per l’appello e art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. per il ricorso in cassazione).

Pertanto, allorché la parte vincitrice abbia compiuto un’attività defensionale non solo diligente, ma anche impegnativa per redigere atti chiari e sintetici, in sede di liquidazione delle spese processuali è corretto esercitare il potere discrezionale di aumentare i parametri medi stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, incrementando fino all’80% quelli delle fasi introduttiva, di studio e decisoria e fino al 100% quelli della fase istruttoria, come prescritto dall’art. 4, comma 1. L’incremento, che costituisce esplicito riconoscimento del pregio dell’opera svolta, va modulato in ragione dell’importanza della stessa, desunta da fattori obiettivi quali la difficoltà della causa, il numero delle questioni affrontate, i mutamenti normativi e/o giurisprudenziali e via dicendo.

Più complesso modulare il criterio di liquidazione delle spese nel caso in cui gli atti della parte vincitrice non siano connotati da sinteticità e chiarezza. In effetti, il dato normativo sul quale fondare una riduzione dei parametri medi è costituito dall’art. 4, comma 7, D.M. cit., che menziona “condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”. Posto che l’esercizio di attività difensiva a mezzo di atti non sintetici né chiari non integra una condotta abusiva, nel senso di condotta illegittima, va tuttavia considerato che è abusivo il comportamento divergente dall’uso corretto o lecito. E’ abusivo, dunque, anche l’uso improprio, che finisce per vanificare o addirittura stravolgere gli effetti tipici dell’uso ordinario. Atti non

² cfr. art. 3 co. 2 c.p.a. “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”.

³ cfr. art. 26 co. 1 c.p.a.: “Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”.

rispondenti ai principi della chiarezza e della sinteticità deviano dal modello corretto perché ostacolano la definizione del processo in tempi ragionevoli e in tal senso possono considerarsi “abusivi”.

Ecco allora che la riduzione dei compensi professionali per la parte vittoriosa, che abbia redatto atti niente affatto chiari e sintetici, diviene un utile strumento di contrasto di condotte indirettamente capaci di ostacolare la definizione del processo in tempi ragionevoli, più di quanto possa essere la misura sostanzialmente premiale dell'aumento per la parte vittoriosa autrice di atti chiari e sintetici. Anziché costituire una sanzione, essa assolve ad una funzione *lato sensu* educativa, avviando il ceto forense ad un più consapevole e convinto rispetto del principio di sinteticità e chiarezza.

Quanto agli atti della parte soccombente, l'eventuale mancanza di chiarezza e/o di sinteticità può essere considerato come fattore di complicazione della gestione delle controversie e della attività difensiva e giustificare comunque un incremento del compenso della parte vittoriosa ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014.

L'utilizzo da parte del giudice della statuizione sulle spese di lite quale strumento di incentivo alla redazione di atti che rispecchino i principi di sinteticità e chiarezza presuppone una congrua motivazione in sentenza sui criteri utilizzati per la determinazione dei compensi, così come sopra illustrati e con riferimento concreto agli scritti delle parti, mutuando possibilmente i parametri delineati nel protocollo.

Così come, in materia di mediazione, l'art. 13 D.Lgs n. 28/2010 prevede che siano esplicitate le ragioni del provvedimento sulle spese, così analogamente dovrebbe avvenire in relazione al rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza con una motivazione che tenga conto complessivamente di entrambi gli aspetti.

FORMAZIONE

La corretta e diffusa implementazione dei Protocolli sulla chiarezza e sinteticità degli atti e provvedimenti giudiziari non può prescindere dall'introduzione di un percorso formativo che consenta a tutte le parti interessate dal provvedimento di avvicinarne la logica ed essere meglio orientate a beneficiare dei vantaggi che ad essi si collegano. Infatti, lo strumento del protocollo, per sua natura privo di carattere precettivo diretto, non può prescindere da un adeguato momento di conoscenza e riflessione, destinato ad articolarsi in più momenti.

L'organizzazione di tali percorsi di formazione potrà essere in concreto rimessa ai diversi Consigli dell'Ordine, con un auspicabile coinvolgimento dei magistrati dei diversi uffici giudiziari. In questa sede ci si propone di offrire un sommario e liberamente mutuabile schema di riferimento, che dia indicazione delle aree tematiche e attività d'interesse.

I° Modulo/Incontro

Capire è difficilissimo; farsi capire è una smisurata ambizione" (Henri-Frédéric Amiel). Riflessione sul linguaggio da adottare di fronte al Tribunale, nella redazione di atti e provvedimenti da rimeditare quali mezzi di comunicazione (tra avvocati e magistrati, tra magistrati ed avvocati, tra uffici giudiziari e collettività) che richiedono, oltre al rispetto delle regole della procedura, anche quelle della efficace, corretta e razionale comunicazione linguistica.

II° Modulo/Incontro

Analisi ragionata delle regole inserite nel Protocollo sulla chiarezza e sinteticità: illustrazione dell'accordo e considerazioni sul valore dello stesso. Riflesso pratico sulle regole redazionali degli atti difensivi.

III° Modulo/Incontro

Analisi ed interpretazione delle principali regole di redazione degli atti di parte, attraverso i più recenti e consolidati indirizzi giurisprudenziali. Sintesi delle indicazioni offerte dal Protocollo con le regole sancite dal codice di procedura civile e l'interpretazione delle medesime, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

IV° Modulo/Incontro

Simulazione della camera di consiglio del Tribunale in composizione collegiale con esame degli atti di rito (citazione, comparsa, memorie 183, conclusionali) tratti da un caso già deciso. La simulazione dell'attività decisoria e del ruolo di giudicante, che l'avvocato sarà chiamato a ricoprire, offre uno scambio ideale e programmato di funzioni, che aiuta a meglio comprendere i dubbi e le esigenze che il collegio giudicante vive nella lettura e comprensione degli atti del giudizio. Sulla base di questa esperienza l'avvocato potrà meglio calibrare l'applicazione del protocollo nella redazione degli atti difensivi.